

**PERCORSO DI VALUTAZIONE DELLE DEROGHE PER LA DEFINIZIONE  
DEGLI AMBITI TERRITORIALI PER L'ACCREDITAMENTO  
DEI CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO (CSV)  
AI SENSI DELL'ART. 61, COMMI 2-3 CTS**

delibera ONC 22 aprile 2024

pubblicazione sul sito 6 maggio 2024

***L'Organismo nazionale di controllo (di seguito ONC),***

VISTO l'art. 61 del Codice del Terzo settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; di seguito CTS);

VISTO l'art. 64, comma 5, lett. c) del Codice del Terzo settore;

VISTO l'art. 4, comma 1, lett. c) dello statuto della Fondazione ONC Organismo Nazionale di Controllo, approvato, da ultimo, con decreto direttoriale n. 129 del 31 marzo 2021;

VISTA la delibera dell'ONC del 10 ottobre 2018 con la quale sono stati definiti gli ambiti territoriali dei CSV in base alla legge, stabilendo altresì motivatamente le deroghe ammissibili ai sensi dell'art. 61, commi 2 e 3, CTS;

TENUTO CONTO della chiusura dei procedimenti di accreditamento di cui all'art. 101, comma 6, secondo periodo CTS e di cui all'art. 61 CTS, nel rispetto degli ambiti territoriali definiti con la delibera motivata del 10 ottobre 2018;

CONSIDERATO che la richiamata delibera del 10 ottobre 2018 ha stabilito fra l'altro, al punto 4. *Verifica dell'assetto territoriale dei centri di servizio per il volontariato*, che «[...] l'ONC, nell'esercizio delle proprie funzioni di cui all'art. 61, commi 2 e 3, e 64, c. 5, lett. c) CTS, assume iniziative volte al monitoraggio e alla valutazione dell'assetto territoriale definito nella presente delibera, al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi stabiliti dal Codice – con particolare riferimento alle realtà regionali che hanno ottenuto deroghe [...] – sulla base delle evoluzioni che il volontariato potrà esprimere a livello territoriale e dell'esigenza di contenimento dei costi», agevolando altresì i processi di fusione e di aggregazione dei soggetti gestori dei CSV e, quindi, la creazione di nuovi ambiti territoriali in grado di soddisfare le “specifiche esigenze territoriali del volontariato” e l'obiettivo del “contenimento dei costi”;

RITENUTO che decorsi cinque anni dall'adozione della delibera del 10 ottobre 2018, nell'arco dei quali il sistema dei CSV ha iniziato ad operare in base alla disciplina del CTS, sia necessario dare avvio ad un processo di monitoraggio dell'assetto territoriale e, in particolare, delle deroghe concesse ai sensi dell'art. 61, commi 2 e 3 CTS, al fine di verificare la permanente validità delle motivazioni poste alla base di tali deroghe;

RITENUTO necessario, pertanto, avviare un processo che porti alla verifica dell'assetto attuale degli ambiti territoriali nel loro complesso e, in particolare, degli ambiti territoriali oggetto di deroga ai sensi dell'art. 61, commi 2 e 3 CTS, al fine di consentire una interlocuzione fra tutti gli attori del sistema;

TENUTO CONTO della ricognizione territoriale sul numero dei CSV, svolta di recente da CSVnet e Forum nazionale del Terzo settore – in analogia con l'approfondimento già effettuato in via preliminare alla delibera del 10 ottobre 2018 – relativa alle situazioni territoriali in deroga (Calabria, Campania, Liguria, Piemonte, Puglia e Veneto);

***assume all'unanimità la seguente delibera***

***Processo di verifica degli esiti delle deroghe ex art. 61, commi 2 e 3 CTS***

**FONDAZIONE ONC** - Organismo Nazionale di Controllo sui Centri di Servizio per il Volontariato  
Via Pasquale Stanislao Mancini, 2 - 00196 Roma - Tel. 06 40412530 - C.F. 97975400587  
segreteria@fondazioneonc.org - www.fondazioneonc.org

L'Organismo nazionale di controllo (ONC) ritiene necessario, nell'adempimento della propria finalità istituzionale stabilita dalla legge e dallo statuto, dare avvio ad un processo di verifica degli esiti delle deroghe approvate con la propria deliberazione del 10 ottobre 2018, adottata ai sensi dell'art. 61 CTS.

Tale delibera, in particolare, stabiliva al punto 4. *Verifica dell'assetto territoriale dei centri di servizio per il volontariato*, che «[...] l'ONC, nell'esercizio delle proprie funzioni di cui all'art. 61, commi 2 e 3, e 64, c. 5, lett. c) CTS, assume iniziative volte al monitoraggio e alla valutazione dell'assetto territoriale definito nella presente delibera, al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi stabiliti dal Codice – con particolare riferimento alle realtà regionali che hanno ottenuto deroghe [...] – sulla base delle evoluzioni che il volontariato potrà esprimere a livello territoriale e dell'esigenza di contenimento dei costi».

Il quadro normativo attualmente vigente prevede che l'ONC determini il numero di CSV accreditabili in ciascun territorio regionale/provincia autonoma (art. 64, c. 5, lett. c) CTS). In talune regioni, ai sensi dell'art. 61, c. 3, CTS, l'ONC ha approvato una serie di deroghe sugli ambiti territoriali dei CSV sulla base di criteri previsti dal legislatore. Tali deroghe sono state  *motivate*  puntualmente, caso per caso, come previsto dalla legge: soddisfacimento delle «specifiche esigenze territoriali del volontariato» e del «contenimento dei costi», al fine di consentire il miglior perseguimento degli obiettivi dei CSV stabiliti all'art. 63 CTS.

In termini generali, occorre rilevare che trattandosi di una deroga rispetto a quanto previsto in via *ordinaria*, a livello nazionale, dall'art. 61, c. 2 CTS, l'ONC ritiene che la permanenza delle ragioni che hanno legittimato l'adozione della deroga debbano essere verificate a cadenza periodica, così da poter valutare se la stessa abbia ancora un fondamento oppure se nell'ambito territoriale di riferimento sia possibile applicare la norma generale prevista dall'art. 61, c. 2 CTS medesimo.

La formulazione del Codice del Terzo settore, infatti, non consente di ritenere che le deroghe siano cristallizzate una volta per tutte, ma che esse siano oggetto di una valutazione dinamica, in un arco ragionevole di tempo; come già chiaramente indicato nella delibera dell'ONC del 10 ottobre 2018.

L'ONC ritiene che tale verifica debba avvenire una volta trascorso un sufficiente lasso di tempo così da poter consentire che sia verificabile il grado di raggiungimento degli obiettivi posti a fondamento della deroga. A tale scopo, pertanto, l'ONC ritiene che il periodo quinquennale già trascorso (2018-2023) abbia consentito un assestamento del sistema, essendosi conclusa la fase di accreditamento di tutti i CSV in tutti gli ambiti territoriali (sia ai sensi dell'art. 101, c. 6 CTS sia ai sensi dell'art. 61 CTS), la messa a regime del nuovo sistema normativo e di amministrazione dei CSV e acquisita inoltre l'iscrizione al RUNTS da parte di tutti i CSV. Il quinquennio attuale 2023-2028 sarà dedicato alla formulazione condivisa di una valutazione e all'adozione delle scelte conseguenti.

La verifica dell'ONC, che avverrà nei tempi indicati di seguito, avrà ad oggetto i due elementi che il legislatore ha indicato all'art. 61, comma 3, così come definiti al par. 3 della delibera del 10 ottobre 2018:

***Specifiche esigenze territoriali del volontariato (art. 61, c. 3 CTS):***

*caratteristiche geomorfologiche:* presenza di specificità del territorio fisico che limitano l'accessibilità logistica, la *governance* e la piena partecipazione all'attività dei Centri; tali caratteristiche devono essere valutate anche con riguardo alle ricadute negative sul contenimento dei costi e sull'economicità dell'attività;

*caratteristiche demografiche:* presenza di uno scarto ridotto tra il milione di abitanti previsto dalla legge (art. 61, c. 2, lett. b) CTS) e il numero effettivo di abitanti del territorio o della regione;

*percorsi di aggregazione recentemente avviati o sinergie attivate successivamente all'entrata in vigore del Codice Terzo settore.*

**Specifiche esigenze di contenimento dei costi (art. 61, c. 3 CTS):**

*presenza di recenti percorsi di fusione o aggregazione già in atto, conclusi o in fase di perfezionamento.*

Rispetto a tali criteri, l'ONC segnala che i processi di fusione o aggregazione previsti dal combinato disposto dell'art. 61 e 101, c. 6 CTS si sono tutti conclusi; pertanto, se nel 2018 la valutazione è stata principalmente *prospettica*, in questa nuova fase essa si baserà sulle evidenze a disposizione.

Laddove l'esito della verifica sia negativo (ossia la deroga riconosciuta ai sensi dell'art. 61, cc. 2-3 CTS non venga ritenuta più giustificata), l'ONC potrà procedere, con delibera *motivata*, ad una ridefinizione degli ambiti territoriali già oggetto di deroga ai sensi dell'art. 61, commi 2-3 CTS.

A tale scopo, l'ONC adotta fin da ora le seguenti indicazioni operative e procedurali:

con la programmazione delle attività e servizi degli anni 2025, 2026 e 2027, i CSV accreditati per gli ambiti territoriali oggetto di deroga sono chiamati ad esplicitare e illustrare, con particolare attenzione, gli specifici aspetti territoriali che li caratterizzano, al fine di consentire l'acquisizione da parte dell'ONC degli elementi istruttori necessari con riferimento alla verifica della sussistenza dei motivi di *deroga* indicati dall'art. 61, c. 3 CTS.

Si segnala che la puntuale illustrazione delle caratteristiche delle «specifiche esigenze territoriali del volontariato» dovrà avvenire *anche* con riferimento all'evoluzione della base sociale, al tasso di ricambio degli organi sociali, ai caratteri specifici del Terzo settore e dell'attività di volontariato su base territoriale. Per quanto concerne, invece, le «specifiche esigenze di contenimento dei costi», si chiede particolare attenzione alla declinazione del «principio di economicità» (art. 63, c. 3, lett. *b*) CTS), in connessione con il principio di territorialità e di prossimità e con il principio di integrazione; poiché i CSV «soprattutto quelli che operano nella medesima regione, sono tenuti a cooperare tra loro allo scopo di perseguire virtuose sinergie ed al fine di fornire servizi economicamente vantaggiosi», è necessario dare evidenza dei motivi che agevolano o, per altro verso, ostacolano tale integrazione.

Al termine della programmazione triennale 2025-2027, l'ONC effettuerà e pubblicherà la propria valutazione sull'assetto degli ambiti territoriali oggetto di deroga ai sensi dell'art. 61, c. 3, CTS. In caso di non conferma della deroga, l'ONC procederà all'adozione di una nuova delibera concernente gli ambiti territoriali (rispetto a quella del 10 ottobre 2018) e definirà l'avvio dei procedimenti di nuovo accreditamento ai sensi dell'art. 61 CTS per gli ambiti territoriali interessati dalla rideterminazione.

Tali eventuali procedimenti di nuovo accreditamento saranno deliberati e pubblicati ai sensi dell'art. 64, c. 5, lett. *i*) CTS, con congruo preavviso e con tempi tali da tutelare l'interesse degli enti del Terzo settore accreditati quali CSV negli ambiti territoriali coinvolti e l'interesse complessivo del sistema dei CSV nonché del sostegno al volontariato nelle comunità locali.